



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 del 07.05.2019

COPIA

Oggetto: Contratto collettivo decentrato integrativo normativo triennio 2019/2021 - autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001, secondo le cui previsioni:

- le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione (articolo 40, comma 3-bis);
- nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (articolo 40, comma 3-ter);

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;
- i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato articolo 7, comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

richiamate:

- la propria deliberazione n.104 del 22/05/2018 con la quale è stata costituita l'attuale delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, per l'espletamento, per conto dell'Amministrazione, della contrattazione finalizzata alla

disciplina degli istituti la cui regolamentazione è rimessa dalla contrattazione collettiva nazionale a quella decentrata;

- la propria deliberazione n. 219 del 08/11/2018 con la quale sono state formalizzate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione dei contenuti del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2018/2020;

ricordato che sulla base del suddetto atto di indirizzo, ai fini della definizione dell'anno oramai al termine, in data 12/12/2018 veniva sottoscritto, in seguito all'autorizzazione fornita dall'Amministrazione con delibera di Giunta n. 249 dell'11/12/2018, il CCDI per l'anno 2018, rinviandosi a successivo accordo la regolamentazione di alcuni istituti non già contrattati e demandati dal Contratto nazionale alla contrattazione di secondo livello;

considerato che tra i mesi di gennaio e marzo 2019, sulla base del sopra citato atto di indirizzo, si è svolta, tra la parte pubblica e quella sindacale, la contrattazione per la definizione del CCDI normativo relativo agli anni 2019/2021, culminata nella sottoscrizione dell'allegata ipotesi avvenuta in data 22/03/2019, la quale ha rinviato a successivo accordo la ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo come previsto dal citato articolo 8, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, non essendo stato ancora approvato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del medesimo decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

dato atto che anche l'articolo 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

rilevato che:

- con nota protocollo n.10091 del 01/04/2019 l'Ente ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti l'allegata ipotesi di CCDI normativo 2019/2021, congiuntamente alla correlata e sola relazione illustrativa, in quanto il contratto non prevede la ripartizione effettiva delle risorse economiche annualmente disponibili ed il fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 non risulta ancora costituito;
- il Collegio dei Revisori, con proprio verbale n. 6 dell'11/04/2019, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta preintesa, evidenziando che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ed alle norme contrattuali nazionali di riferimento;

esaminata l'allegata ipotesi del CCDI 2019/2021 è ritenuto il contenuto conforme alle direttive fornite dall'Amministrazione comunale e agli obiettivi dell'Ente;

ritenuto per quanto sopra di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dott.ssa Margherita Galasso alla sottoscrizione definitiva del CCDI normativo relativo al triennio 2019/2021, conformemente all'ipotesi già sottoscritta in data 22/03/2019;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non determina riflessi diretti in termini di maggiore spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime e per le motivazioni testé esposte,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo normativo per il triennio 2019/2021, come da ipotesi siglata in data 22/03/2019 allegata in copia al presente atto;

di rimettere ai soggetti e agli Uffici competenti ogni adempimento di legge consequenziale alla presente ed alla successiva sottoscrizione definitiva del CCDI di cui trattasi;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 06/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **09/05/2019** al **24/05/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/05/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.05.2019